

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Adottato ai sensi del DPR 249/1998,
come modificato dal DPR 235/2007 e CM 3602/2008)

Art. 1

Premessa

1.1 Il Centro Salesiano “Don Bosco” con il presente Regolamento, previsto dall’art. 4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica salesiana, ai valori e principi enunciati nel *Progetto Educativo d’Istituto* e nel *Regolamento d’Istituto per gli studenti*, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 235/2007 e CM 3602/2008*.

1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Art. 2

Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell’ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai *doveri* di cui all’art.3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, e al *Regolamento d’Istituto per gli studenti* allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sempre disponibile online sul sito della scuola.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

- a. Violazione delle disposizioni del *Regolamento d’Istituto* e delle norme di sicurezza;
- b. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- c. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- d. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell’attività didattica;
- e. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti;
- f. Alterazione di documenti scolastici: Libretto Personale, valutazioni di profitto, giustificazioni, ecc.;
- g. Diffusione di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyberbullismo;
- h. Uso, durante l’attività didattica, compresi i tempi e gli ambienti degli intervalli, di dispositivi elettronici per la registrazione e la diffusione audio-video, quando non espressamente autorizzato dagli insegnanti.

2.3 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari legati all'uso degli strumenti digitali e alla frequenza dell'attività didattica a distanza, anche in riferimento al regolamento sul Cyberbullismo e alla Didattica Digitale Integrata:

- a. registrare e diffondere, in tutto o in parte, le lezioni in streaming, quando non espressamente previsto dall'attività didattica e comunque sempre dietro esplicita autorizzazione degli insegnanti;
- b. diffondere in qualsiasi forma materiale inappropriato (trasmettere qualsiasi tipo di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; trasmettere materiale commerciale o pubblicitario);
- c. utilizzare in modo improprio le piattaforme in uso per la didattica, anche contribuendo all'ingresso di persone non autorizzate e/o estranee all'Istituto;
- d. durante le attività didattiche in streaming generare situazioni di disturbo o tenere comportamenti scorretti nei confronti dei docenti o dei compagni o che impediscano il regolare e proficuo svolgimento della lezione;
- e. interferire, danneggiare o distruggere il lavoro o i materiali condivisi con altri utenti;
- f. relativamente alla didattica asincrona: reiterato mancato svolgimento delle attività programmate e abituale mancato rispetto delle indicazioni fornite dal docente (scadenze, modalità di consegna, formati dei documenti, ecc.);
- g. assentarsi e/o disconnettersi ingiustificatamente dalle dirette streaming programmate dai docenti;
- h. tenere un comportamento scorretto durante le prove orali e scritte;
- i. non attenersi alle disposizioni del docente in merito alla gestione della telecamera e del microfono durante le attività in streaming.

Art. 3

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:

- a. richiamo verbale a cura del Docente;
- b. richiamo scritto sul Diario, a cura del Docente, controfirmato dal Consigliere;
- c. richiamo verbale a cura del Consigliere, con eventuale annotazione sul Libretto Personale;
- d. richiamo scritto sul Libretto Personale a cura del Consigliere e annotazione sul Registro Elettronico, con eventuale convocazione dei genitori;
- e. convocazione dei genitori da parte del Consigliere;
- f. convocazione in Presidenza, con eventuale annotazione sul Libretto Personale;
- g. convocazione dei genitori in Presidenza;
- h. sospensione dalle lezioni, anche per singole discipline, con permanenza a scuola e annotazione sul Registro Elettronico;
- i. sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari;
- j. sanzioni più gravi nel caso di mancanze previste dal *Regolamento d'Istituto per gli studenti*, e per infrazioni di particolare gravità, di cui alla seconda parte dell'art.1.6 del DPR 235/2007: *Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.*

Art. 4

Caratteri dei provvedimenti disciplinari

4.1 Nel solco della prassi pedagogica salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque al colpevole la speranza che possa riscattarsi;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

4.2 Le sanzioni disciplinari, tranne casi estremamente gravi previsti dal Regolamento d'Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.

4.3 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

4.4 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta.

4.5 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta e nella corrispondente voce di giudizio espressa nel documento di valutazione.

4.6 I provvedimenti di cui alle lettere i) ed j) sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute; la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

4.7 Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale alla famiglia viene data comunicazione telefonica e/o scritta tramite il Libretto Personale.

Art. 5

Organi competenti per le sanzioni

5.1 I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- quelli relativi alle lettere a) sono di competenza dei Docenti;
- quelli relativi alle lettere b) sono di competenza dei Docenti in collaborazione con il Consigliere;
- quelli relativi alle lettere c), d), e) sono di competenza del Consigliere scolastico;
- quelli di cui alla lettera f), g) sono di competenza del Coordinatore delle attività educative e didattiche;
- quelli di cui alla lettera h), i), sono di competenza del Consiglio di classe presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o, in caso di urgenza, del Consiglio della

CEP (Comunità Educativa Pastorale) con la partecipazione del Coordinatore di classe ed, eventualmente, del/i Docente/i coinvolto/i;

- quello di cui alla lettera j) è adottato dal Consiglio della CEP con la obbligatoria partecipazione del Coordinatore di classe e del Rappresentante dei genitori nominato in seno al Consiglio di Istituto.

5.2 Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, in quanto responsabile di settore, è competente anche per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque sempre dopo aver sentito il parere del Consigliere e delle parti coinvolte.

Art. 6

Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità. Essa è avviata dal Docente o dai responsabili della scuola.

6.2 Il provvedimento adottato sarà comunicato alla famiglia tramite scritto sul Libretto Personale e comunicazione telefonica. Nei casi di cui all'art. 3 h), i) seguirà trascrizione nel Verbale del Consiglio di Classe alla prima occasione utile. Nei casi di cui all'art. 3 j) si seguirà il procedimento richiesto dalla normativa vigente in relazione ai profili di gravità.

Art. 7

Ricorsi e Organo di garanzia

7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 249. Comunque la sanzione sarà esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

7.2 L'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Coordinatore delle attività educative e didattiche che lo presiede e designa il Segretario, dal Consigliere scolastico, da un Docente e dal genitore Rappresentante di classe che siede nel Consiglio di Istituto.

Treviglio, 16 dicembre 2021

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Andrea Selmi